

COMUNICATO Protocollo n: 1729 del 30 ottobre 2020	NUMERO: 45 ANNO SPORTIVO: 2020/2021
PROPONENTE Settore Giustizia	
FINALITA' ISTITUZIONALE	
DESTINATARI Organi Centrali e Periferici	
OGGETTO Campionato Serie A1 Maschile	
ABSTRACT Decisione Giudice Sportivo Nazionale ricorso Pol. Ferrini	
ALLEGATI	
RIFERIMENTI NORMATIVI	
PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO Ufficio Giustizia novelli@federhockey.it 0683751104	
REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	

Il Giudice Sportivo Nazionale,

vista l'istanza ex art.105 del Regolamento di Giustizia presentata in data 24.10.2020 dal sodalizio Polisportiva Ferrini Cagliari, avente ad oggetto il Comunicato Ufficiale FIH n. 34 prot.1648 del 21.10.2020 stagione sportiva 2020/2021 relativo alla trascrizione con riserva di omologazione del risultato finale della gara di Serie A1 maschile tra Polisportiva Ferrini Cagliari e S.G. Amsicora del 17.10.2020. Con tale istanza, e con le memorie avanzate in data 26.10.2020, il sodalizio Polisportiva Ferrini Cagliari chiedeva l'applicazione delle sanzioni per posizione irregolare di atleta, in quanto il sodalizio S.G. Amsicora schierava nella suddetta gara l'atleta Asuni Lorenzo, pur essendo soggetto a squalifica per una gara non avendo ancora scontato tale sanzione comminata da Codesto Giudice con provvedimento CU n. 93 del 19.11.2019 relativo all'ultima partita disputata nell'anno sportivo 2019/2020, quando l'atleta era tesserato in favore del sodalizio ASD SH P. Bonomi. La Società istante motivava la propria richiesta sostenendo che la giornata di squalifica dell'atleta Asuni Lorenzo non può essere considerata scontata nella gara S.G. Amsicora – H.C. Suelli del 10.10.2020 anno sportivo 2020/2021 in quanto la stessa è stata dichiarata nel CU n. 28 A.S. 2020/2021 “Non disputata” e che l'art. 18, comma 4 del Regolamento di Giustizia sancisce che in caso di mancata disputa della gara per qualsiasi motivo la sanzione non può essere considerata scontata.

In data 28.10.2020 il sodalizio S.G. Amsicora faceva pervenire proprie memorie, a firma del Legale Rappresentante, nelle quali sosteneva: che il proprio atleta Asuni Lorenzo aveva regolarmente scontato la giornata di squalifica nella gara S.G. Amsicora – H.C. Suelli del 10.10.2020 anno sportivo 2020/2021, in quanto non era stato inserito nell'elenco giocatori consegnato agli arbitri, pur se la gara non è stata poi disputata per rinuncia del sodalizio H.C. Suelli, nonché perché la gara sarebbe stata omologata.

Con ulteriori memorie, pervenute in pari data a firma dell'Avvocato nominato dalla Società S.G. Amsicora con procura in calce alle stesse, vengono inizialmente riportate le identiche eccezioni sollevate con le prime memorie difensive ricevute, a cui vengono aggiunte le seguenti eccezioni di inammissibilità dell'istanza del sodalizio Polisportiva Ferrini Cagliari:

- 1) inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 113 del Regolamento di Giustizia per non aver il sodalizio istante proposto il ricorso per mezzo del ministero di un avvocato;
- 2) inammissibilità delle memorie della stessa ricorrente depositate in data 26.10.2020 per violazione dell'art.107 R.G. in quanto la facoltà di produrre memorie sino a due giorni prima di quello fissato per la pronuncia sarebbe esclusiva della sola parte resistente;
- 3) improcedibilità del ricorso a norma dell'art.105, comma 2 del Regolamento Giustizia per aver il sodalizio istante proposto un “preannuncio di ricorso” con integrazione dei motivi oltre i tre giorni fissati da tale articolo.

Per quanto sopra esposto Codesto Organo Giudicante, esaminate le doglianze delle parti e la relativa documentazione prodotta, ritiene degna di essere accolta l'istanza del sodalizio Polisportiva Ferrini Cagliari e rigettate le tesi difensive del sodalizio resistente per i seguenti motivi:

1. In merito alla richiesta formulata dal sodalizio S.G. Amsicora di inammissibilità dell'istanza del sodalizio Polisportiva Ferrini Cagliari per violazione dell'art. 113 del Regolamento di Giustizia, per non essersi costituita in giudizio per mezzo del ministero di un avvocato, tale eccezione deve essere rigettata in quanto inconferente, poiché tale norma riguarda esclusivamente i contenziosi nanti il Tribunale Federale. Il procedimento nanti il Giudice Sportivo Nazionale è regolato dal Titolo III "Giudici Sportivi" nel Capo II "Procedimenti" agli artt.104,105,106,107 e 108 del Regolamento di Giustizia, mentre l'articolo richiamato dal Legale della sodalizio S.G. Amsicora riguarda esclusivamente i procedimenti dinanzi al Tribunale Federale che sono normati al Titolo IV "Giudici federali" nel Capo II "Procedimenti", è quindi chiaro ed evidente che il legislatore sportivo ha previsto due procedimenti diversi davanti a due diversi organi giudicanti: uno dinanzi ai Giudici Sportivi, i quali si occupano di fatti accaduti durante le gare, che non prevede alcuna assistenza legale obbligatoria, mentre l'altro di cui all'art. 113 R.G., riguarda l'obbligo di assistenza legale esclusivamente nei procedimenti per i contenziosi nanti i Giudici federali, ossia il Tribunale Federale, che ai sensi dell'art. 111 R.G. giudica su fatti, questioni e controversie a norma dello Statuto.
2. Quanto alla ulteriore richiesta di inammissibilità delle memorie presentate dal sodalizio Polisportiva Ferrini in data 26.10.2020 per violazione dell'art.107 R.G., in quanto i termini indicati riguarderebbero solo la parte convenuta, anche questa eccezione deve essere rigettata. L'art. 107 R.G. citato dal legale della società S.G. Amsicora intitolato " *Disciplina del contraddittorio con gli interessati*" recita testualmente: "***I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, sino a due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti***", ai sensi dell'art.106, comma 2 R.G. i "***soggetti***" ai quali viene comunicato la data in cui verrà assunta la pronuncia sono quelli "***interessati individuati dal Giudice***", ossia a tutte le parti coinvolte per la decisione e non invece esclusivamente solo alla parte convenuta, altrimenti la norma lo avrebbe dichiarato esplicitamente.
3. Quanto alla richiesta di improcedibilità per violazione dell'art.105, comma 2 R.G. per aver il sodalizio Polisportiva Ferrini Cagliari avanzato un "preannuncio di ricorso" tale ricostruzione risulta errata in quanto, come si può verificare dalla documentazione agli atti, l'istanza del sodalizio Polisportiva Ferrini Cagliari avverso i provvedimenti del CU n. 34 prot. 1648 del 21.10.2020 stagione sportiva 2020/2021 è stata presentata in data 24 ottobre 2020 corredata della documentazione, nonché della ricevuta di pagamento della tassa di reclamo. La comunicazione in autotutela, per cui di tale trattasi dal tenore della missiva, a cui fa riferimento la Polisportiva Ferrini Cagliari nei propri atti, non può essere ritenuta certamente una istanza di cui all'art.104 R.G. in quanto pervenuta da un indirizzo mail non certificato, inviata ad un indirizzo mail della FIH non certificato, e, soprattutto, non risulta sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, ma riporta solo "LA SEZIONE HOCKEY".

4. L'art. 18 del regolamento di Giustizia intitolato *“La squalifica”* al comma 4 testualmente recita: *“Nel caso di **mancata disputa**, o di mancata omologazione, **per qualsiasi motivo**, delle gare di cui al primo comma **si deve ritenere non scontata la sanzione**”*. È quindi palese che se la gara non è stata disputata per qualsiasi motivo la squalifica non è considerata scontata. Si rileva, inoltre, che la frase successiva *“o di mancata omologazione”* è da intendersi come autonoma fattispecie da verificarsi solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di gara effettivamente disputata con un risultato finale sul campo e se tale risultato non sia convalidato e reso ufficiale in quanto lo svolgimento della stessa gara non è ritenuto regolare o quando il risultato è sub giudice per eventuali ricorsi presentati così come chiaramente espresso dall'art. 58 del Regolamento Gare e Campionati intitolato *“Nozione di omologazione”*.
5. È quindi evidente che risulta necessario qualificare se la fattispecie della controversia, ossia ritenere la squalifica dell'atleta Asuni Lorenzo non scontata nella gara S.G. Amsicora – H.C. Suelli del 10.10.2020, rientri inizialmente nel caso di mancata disputa di cui al comma 4 dell'art. 18 R.G. Come riportato nel CU n. 28 del 15.10.2020 nella gara S.G. Amsicora – H.C. Suelli i giocatori di quest'ultimo sodalizio non si sono presentati sul terreno di gioco per dare inizio alla gara in violazione di quanto disposto dall'art. 9 *“Obbligo di **disputare le gare**”* del Regolamento Gare e Campionati e, pertanto, viene correttamente indicata come **“NON DISPUTATA”** e i relativi provvedimenti sanzionatori nei confronti del sodalizio H.C. Suelli sono stati presi come indicato:
- a) ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Giustizia che al comma 1 recita *“la perdita della gara consiste nel dare ad una società ufficialmente persa una gara disputata o **da disputare** dalla sua squadra (omissis.)*;
- b) ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Giustizia che al comma 1 recita *“La società che **rinunci alla disputa** di una gara è **punita con la sanzione della perdita della gara** (omissis.)”*. La stessa società resistente S.G. Amsicora nelle proprie memorie, al punto 3, afferma testualmente *“La detta gara poi **non è stata disputata** per rinuncia alla stessa ex art.74 del Regolamento di Giustizia da parte del Suelli ... (omissis.)”*

E quindi è di tutta evidenza che la fattispecie relativa alla gara S.G. Amsicora – H.C. Suelli del 10.10.2020, essendo ricorse tutte le condizioni del combinato disposto di cui agli artt. 9 R.G.C., 10 e 74 R.G. nei quali sono specificati i termini **disputare, da disputare e rinunci alla disputa**, è da classificare come **mancata disputa** per qualsiasi motivo con la conseguenza che in tale gara **trova applicazione il comma 4 dell'art. 18 del Regolamento di Giustizia**, per cui si deve ritenere non scontata la giornata di squalifica da parte del giocatore Asuni Lorenzo del sodalizio S.G. Amsicora.

Pertanto, alla luce di quanto sopra motivato, risulta evidente la posizione irregolare del giocatore Asuni Lorenzo del sodalizio S.G. Amsicora nella gara del campionato di Serie A1M girone B Anno Sportivo 2020/2021, tra Polisportiva Ferrini Cagliari - S.G. Amsicora del 17.10.2020, in quanto il giocatore ha preso parte alla gara in presenza di sanzione inibitiva in essere, come risulta dall'elenco giocatori del sodalizio S.G. Amsicora agli atti.

Per tutti questi motivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 Regolamento Giustizia, Codesto Giudice Sportivo Nazionale ritenuta irregolare, ex art.18 R.G., la posizione dell'atleta Asuni Lorenzo del sodalizio S.G. Amsicora nella gara del campionato di Serie A1M girone B Anno Sportivo 2020/2021 tra Polisportiva Ferrini Cagliari - S.G. Amsicora del 17.10.2020, in accoglimento dell'istanza del sodalizio Polisportiva Ferrini Cagliari, dispone il seguente provvedimento nei confronti del sodalizio S.G. Amsicora: perdita della gara con il punteggio di 0-2, penalizzazione di punti 2 (due) in classifica più ulteriore penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, in quanto la posizione irregolare deriva da sanzione inibitoria in atto, oltre ammenda di euro 200,00 (ai sensi e per gli effetti degli artt. 76 e 10 Regolamento di Giustizia nonché della Circolare Ammende n. 4 del 25 settembre 2020 A.S. 2020/2021).

Dispone altresì la restituzione alla Polisportiva Ferrini Cagliari della tassa federale per la presentazione dell'istanza.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
F.to Dott. Davide Labriola

Per la pubblicazione
Roma, 30 ottobre 2020

Il Segretario Generale
Fto Cinzia Profeta